



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio – Ossola

C.so Roma n° 1 – 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939

Mail protocollo@comune.arizzano.vb.it PEC arizzano@pec.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.2025

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO.....	3
ARTICOLO 2 – CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE AREE	3
ARTICOLO 3 – DEPOSITO CAUZIONALE E VERIFICA DELLO STATO DEI LOCALI.....	3
ARTICOLO 4 – SORVEGLIANZA.....	4
ARTICOLO 5 – SANZIONI.....	4
ARTICOLO 6 – REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE	4
TITOLO II – DISCIPLINA DELLE SINGOLE AREE	5
Capo I – Sala Comunale Danilo Cavalli.....	5
ARTICOLO 8 – DESCRIZIONE DELL'AREA	5
ARTICOLO 9 – CONDIZIONI DI UTILIZZO	5
Art. 10 – DIVIETI ED OBBLIGHI.....	5
Capo II – Area Attrezzata Pic Nic “Gesolo”	7
ARTICOLO 11 – DESCRIZIONE DELL'AREA	7
ARTICOLO 12 – CONDIZIONI DI UTILIZZO	7
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'UTILIZZATORE	8
ARTICOLO 14 – DIVIETI	9
Capo III – Parco Rosa.....	10
ARTICOLO 15 – DESCRIZIONE DELL'AREA	10
ARTICOLO 16 – CONDIZIONI DI UTILIZZO	10
ARTICOLO 17 – DIVIETI ED OBBLIGHI.....	10
Capo IV – Palestra Comunale	11
ARTICOLO 18 – DESCRIZIONE DELL'AREA	11
ARTICOLO 19 – CONDIZIONI DI UTILIZZO	11
ARTICOLO 20 – DIVIETI ED OBBLIGHI.....	11
Capo V – Campo Sportivo Comunale	13
ARTICOLO 21 – DESCRIZIONE DELL'AREA	13
ARTICOLO 22 – CONDIZIONI DI UTILIZZO	13
Capo V – Area Multisport	14
ARTICOLO 23 – DESCRIZIONE DELL'AREA	14
ARTICOLO 24 – CONDIZIONI DI UTILIZZO	14
ARTICOLO 25 – RISERVA DI UTILIZZO	14

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e fruizione da parte della Cittadinanza delle seguenti aree di proprietà comunale:
 - Sala Comunale Danilo Cavalli;
 - Area Attrezzata Pic-Nic “Gesolo”;
 - Parco Rosa;
 - Palestra;
 - Campo Sportivo
 - Area Multisport

ARTICOLO 2 – CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE AREE

1. Il presente regolamento, nel successivo Titolo II, individua le aree:
 - il cui utilizzo è concesso gratuitamente e/o dietro versamento di una tariffa;
 - il cui utilizzo è aperto al pubblico, o per le quali è necessario richiedere un'autorizzazione, e/o per le quali è possibile stabilirne un utilizzo esclusivo.
2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede che, per l'utilizzo delle aree sia necessaria un'istanza formale, essa deve pervenire al protocollo dell'Ente con 10 giorni di anticipo.
3. Il Comune con propria deliberazione di Giunta fissa le tariffe per l'utilizzo delle aree di cui all'art. 1, nonché i criteri per la concessione a prezzo agevolato o gratuito, anche in correlazione al vigente regolamento per la concessione dei benefici di cui all'art. 12 della Legge 241/90, ed eventuali cauzioni.
4. I fruitori delle aree oggetto del presente regolamento sono tenuti ad utilizzarle con diligenza, senza arrecarne danno, nel rispetto delle destinazioni d'uso.
5. È fatta salva la possibilità per il Comune di stipulare con il richiedente una convenzione, nelle forme stabilite dalla Legge, per l'utilizzo continuativo (con o senza soluzione di continuità) delle aree.
6. L'Amministrazione Comunale non risponderà per infortuni o danni che dovessero occorrere ai richiedenti o ai partecipanti all'utilizzo e che ogni responsabilità in tal senso sarà a carico del richiedente l'area o l'immobile.

ARTICOLO 3 – DEPOSITO CAUZIONALE E VERIFICA DELLO STATO DEI LOCALI

1. Gli immobili comunali concessi in uso temporaneo devono essere riconsegnati al Comune nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, fatti salvi il normale deterioramento d'uso e l'usura ordinaria.
2. Al momento della riconsegna, l'Ufficio comunale competente procederà a una verifica dello stato dei locali, delle attrezzature e degli arredi eventualmente presenti, nonché al controllo della pulizia degli ambienti.
3. La cauzione versata all'atto della concessione sarà restituita esclusivamente previa verifica dell'integrità dell'immobile e della corretta pulizia degli spazi utilizzati.
4. Qualora vengano riscontrati danni, manomissioni o condizioni di incuria, il Comune provvederà a trattenere in tutto o in parte la cauzione, richiedendo, se necessario, l'importo per il ripristino dello stato originario dell'immobile.
5. In caso di violazione delle presenti disposizioni, oltre all'obbligo di ripristino, potranno essere applicate sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal presente regolamento e/o dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 4 – SORVEGLIANZA

1. Il Comune si riserva di effettuare accessi durante l'utilizzo delle aree, al fine di verificarne l'adeguata fruizione e il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento.
2. Alcune aree sono soggette a monitoraggio tramite videosorveglianza.
3. Eventuali abusi acclarati in presenza o da remoto, saranno perseguiti a norma di Legge.

ARTICOLO 5 – SANZIONI

1. Il soggetto che contravviene alle norme del presente regolamento è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.
2. In particolare, a ciascuna persona che sarà trovata priva di autorizzazione nei casi in cui la stessa è prevista, sarà applicata una sanzione di € 50,00.
3. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

ARTICOLO 6 – REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate per l'uso di immobili di proprietà per motivi di pubblico interesse e/o istituzionali, senza che gli utilizzatori nulla possano eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in seguito di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per il periodo previsto dalla normativa in materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti disciplinanti la materia.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE SINGOLE AREE

Capo I – Sala Comunale Danilo Cavalli

ARTICOLO 8 – DESCRIZIONE DELL’AREA

1. La Sala Comunale polivalente “Danilo Cavalli” (a seguire anche “Sala”) è un bene comunale messo a disposizione dal Comune di Arizzano, per lo svolgimento di attività, eventi e iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo o istituzionale.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. L’utilizzo della Sala è concesso esclusivamente a seguito di presentazione di una richiesta formale, da presentare su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Arizzano www.comune.arizzano.vb.it, da inoltrare al protocollo dell’Ente.
2. Nel caso in cui, per la stessa data pervengano più richieste, verrà presa in considerazione l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. L’uso della Sala è soggetto al pagamento di una tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale. Alla stessa è attribuita la competenza per stabilire di volta in volta la possibilità, con apposito provvedimento, di concedere gratuitamente l’uso della struttura per determinate finalità di rilevanza pubblica.
4. Le modalità e i termini di pagamento, come anche il ritiro delle chiavi, saranno comunicati dagli Uffici comunali competenti al momento della conferma dell’utilizzo.
5. Qualora il richiedente, rinunci all’utilizzo della Sala Comunale, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Protocollo del Comune e comunque non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti la data prevista per l’utilizzo. L’eventuale ritardo di disdetta del locale rispetto al termine prima indicato, comporta la mancata restituzione della tariffa versata.
6. All’atto del ritiro delle chiavi sarà richiesto all’utilizzatore il deposito di una cauzione, dell’ammontare stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto, la quale sarà restituita al richiedente ad avvenuta restituzione della chiave, previa ispezione della Sala Comunale.
7. La Sala verrà consegnata all’utilizzatore pulita e in buono stato d’ordine. L’utilizzatore è tenuto a riconsegnarla nelle medesime condizioni, provvedendo alla pulizia al termine dell’attività.
8. Eventuali danni arrecati a strutture, arredi o attrezzature saranno addebitati al soggetto utilizzatore.
9. Le richieste di utilizzo della Sala, per un periodo consecutivo superiore ai tre giorni, dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 10 – DIVIETI ED OBBLIGHI

1. Nella Sala Comunale è fatto divieto di:
 - cucinare o riscaldare cibi;
 - utilizzare apparecchiature che possano provocare fumi, odori o rischi di incendio;
 - produrre rumori o musica oltre gli orari consentiti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali;

- abbandonare rifiuti.
 - pernottare.
2. L'utilizzatore dovrà provvedere autonomamente allo smaltimento dei propri rifiuti secondo le modalità previste dal servizio di raccolta comunale.

Capo II – Area Attrezzata Pic Nic “Gesolo”

ARTICOLO 11 – DESCRIZIONE DELL’AREA

1. L’area attrezzata pic-nic “Gesolo” (a seguire anche “Gesolo”) è sita in Arizzano in Viale della Vittoria nei pressi della Cappelletta del “Gesolo”.
2. L’area è uno spazio ricreativo e di incontro, dispone di tavoli con pance, barbecue, cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti

ARTICOLO 12 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. L’utilizzo del “Gesolo” è libero e gratuito, nell’orario di libero accesso fissato per il periodo invernale dalle 08.00 alle 17.00 e per il periodo estivo dalle 8.00 alle 22.00. L’area è delimitata da una recinzione e da un cancello a chiusura automatica.
2. I fruitori dell’area sono tenuti:
 - a rimuovere ogni rifiuto, ed a lasciare il “Gesolo” pulito;
 - ad evitare qualsiasi forma di danneggiamento delle strutture presenti;
 - in caso di utilizzo del barbecue, a rimuovere e spegnere la brace (da riversare nel bidone di ferro presente) ed alla pulizia della griglia;
 - a non disturbare la quiete pubblica con schiamazzi e/o musica ad alto volume;
3. È possibile richiedere al Comune, con un’istanza formale, la quale deve pervenire al protocollo dell’Ente con 10 giorni di anticipo, l’utilizzo esclusivo per una o più giornate.
4. Qualora la domanda venga accolta, verrà rilasciato un provvedimento amministrativo da affiggere all’ingresso del “Gesolo”, a legittimazione dell’uso esclusivo nei confronti di eventuali altri soggetti che volessero utilizzare l’area contestualmente.
5. L’uso dell’area attrezzata pic-nic “Gesolo” in uso esclusivo è soggetto al pagamento di una tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale. Alla stessa è attribuita la competenza per stabilire di volta in volta la possibilità con apposito provvedimento di concedere gratuitamente l’uso della struttura per determinate finalità di rilevanza pubblica.
6. Le modalità e i termini di pagamento, come anche il ritiro delle chiavi, saranno comunicati dagli Uffici comunali competenti al momento della conferma dell’utilizzo. L’utilizzatore dovrà versare una cauzione, dell’ammontare stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto, la quale sarà restituita al richiedente ad avvenuta restituzione della chiave, previa ispezione dell’area pic-nic.
7. Nel caso in cui, per la stessa data pervengano più richieste, per l’uso esclusivo del “Gesolo”, si terrà in considerazione l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. Qualora il concessionario rinunci all’utilizzo del locale comunale, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Protocollo del Comune e comunque non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti la data prevista per l’utilizzo. L’eventuale ritardo di disdetta dell’area attrezzata pic-nic “Gesolo”, in uso esclusivo, rispetto al termine prima indicato, comporta la mancata restituzione della tariffa versata. Sarà, soggetta a restituzione la cauzione, dell’ammontare stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto, eventualmente già depositata.
9. Il soggetto che ottiene l’autorizzazione all’utilizzo della struttura è responsabile del corretto utilizzo della stessa e delle attrezzature in essa contenute, rispondendo nei termini del presente regolamento e delle leggi vigenti di eventuali danni.
10. È consentito l’accesso ai cani purché mantenuti al guinzaglio. È fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra di pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato e conferire le deiezioni negli appositi contenitori dislocati sul territorio

comunale o nei cestini di pubblico servizio, se la zona fosse sprovvista degli appositi contenitori.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’UTILIZZATORE

1. Il richiedente l’uso in esclusivo dell’area dovrà aver compiuto il 18° anno di età, il quale:
 - a) si assumerà, in particolare l’osservanza di tutte le norme di polizia in materia di sicurezza, protezione antincendio e ordine correlate all’uso dell’area;
 - b) sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni cagionati, nel corso del periodo di utilizzo all’area, da lui stesso ovvero dai propri ospiti ovvero altri utilizzatori ai quali consenta il contemporaneo utilizzo dell’area;
 - c) manleverà e terrà indenne il Comune da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria eventualmente avanzata, in ragione dell’utilizzo dell’area, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri ospiti ovvero altri utilizzatori ai quali consenta il contemporaneo utilizzo dell’area.
2. L’utilizzatore si obbliga a sincerarsi e garantire che, durante il periodo del suo impiego, l’area sia utilizzata in maniera rispettosa e solo ed esclusivamente per le previste finalità. Sarà cura dell’utilizzatore procurarsi la necessaria carbonella di legno per il barbecue.
3. L’utilizzatore si obbliga, inoltre, a sincerarsi e garantire che:
 - a. la cottura degli alimenti avvenga esclusivamente all’interno degli appositi bracieri;
 - b. la carbonella di legno non venga accesa utilizzando alcool o altri acceleratori di fiamma. Non è altresì consentito procurarsi combustibile dalle aree verdi comunali;
 - c. non vengano accesi falò al di fuori degli appositi bracieri;
 - d. rifiuti ed immondizie vengano regolarmente raccolti e rimossi dall’area pic-nic e dai barbecue;
 - e. al momento dell’uscita dall’area pic-nic, sul braciere dei barbecue non siano più presenti braci accese o cenere;
 - f. l’area griglia, i piani cottura e i piani brace devono essere ripuliti dopo ogni utilizzo;
 - g. eventuali danni verificatisi nel quadro dell’utilizzo dell’area vengano tempestivamente segnalati al Comune. Lo stesso dicasi in caso di eventuali danni già presenti all’interno dell’area, nel qual caso si procederà a documentare fotograficamente la presenza di eventuali aree ed arredi danneggiati o insudiciati;
 - h. vengano osservate le norme della legge sulla tutela dei minori. Nel caso in cui all’evento in svolgimento presso l’area pic-nic partecipino anche bambini/e e adolescenti di età inferiore ai 18 anni, l’utilizzatore sarà chiamato a farsi carico anche del relativo dovere di sorveglianza.
4. Presso l’area pic-nic non è presente alcun estintore. Sarà pertanto cura dell’organizzatore del rispettivo evento garantire in prima persona un’adeguata protezione antincendio.
5. In caso di rischio incendio per eventi di estrema siccità, il Comune si riserva di vietare la cottura di cibi alla griglia senza preavviso.
6. Si richiama espressamente l’attenzione degli utilizzatori sul divieto di gettare rifiuti nel bosco.
7. Tutti i rifiuti prodotti devono essere differenziati e smaltiti negli appositi contenitori. Gli avanzi alimentari e della brace devono essere, invece, smaltiti presso le proprie abitazioni, non abbandonandoli nelle aree circostanti l’area pic-nic o utilizzando i cestini comunali.
8. Gli obblighi indicati, dovranno essere rispettati da tutti gli utilizzatori, sia durante l’uso esclusivo dell’area, sia durante l’orario di libero accesso.

ARTICOLO 14 – DIVIETI

1. È vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
2. All'interno dell'area pic-nic sono vietati i seguenti comportamenti:
 - danneggiare arbusti, piante o tappeti erbosi, calpestare le aiuole;
 - fare rumori, schiamazzi e grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
 - spostare le attrezzature e arredi presenti nelle aree;
 - scavalcare la recinzione posta a protezione dell'area pic-nic;
 - depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali;
 - soddisfare le necessità fisiologiche all'interno dell'area;
 - vietato campeggiare e pernottare nell'area.

Capo III – Parco Rosa

ARTICOLO 15 – DESCRIZIONE DELL'AREA

1. L'area denominata "Parco Rosa" è sita in Arizzano, Via Firenze, 19. È un campo sportivo polivalente, presso il quale è presente una struttura multisport per giocare a calcetto e/o basket. Tale area viene utilizzata prevalentemente come uno spazio ricreativo e di incontro.

ARTICOLO 16 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. L'utilizzo del Parco Rosa è libero e gratuito, nell'orario di libero accesso fissato per il periodo invernale dalle ore 8,00, fino massimo, le ore 20,00 e per il periodo estivo dalle 8,00 alle 24,00. L'area è delimitata da una recinzione e da un cancello a chiusura manuale.
2. È possibile richiedere al Comune, con un'istanza formale, la quale deve pervenire al protocollo dell'Ente con 10 giorni di anticipo, l'utilizzo esclusivo per una o più giornate, sulla cui concessione delibera la Giunta Comunale. Alla stessa è attribuita la competenza per stabilire di volta in volta la possibilità con apposito provvedimento di concedere gratuitamente l'uso della struttura per determinate finalità di rilevanza pubblica.
3. Nel caso in cui, per la stessa data pervengano più richieste, per l'uso del Parco Rosa, si terrà in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Non è richiesto il deposito di una cauzione.

ARTICOLO 17 – DIVIETI ED OBBLIGHI

1. Nella Parco Rosa è fatto divieto di:
 - produrre rumori o musica oltre gli orari consentiti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali;
 - danneggiare l'area attrezzata, basket, tappeto multisport ecc;
 - spostare le attrezzature e arredi presenti nelle aree;
 - abbandonare rifiuti;
 - pernottare.
2. L'utilizzatore dovrà provvedere autonomamente allo smaltimento dei propri rifiuti secondo le modalità previste dal servizio di raccolta comunale.

Capo IV – Palestra Comunale

ARTICOLO 18 – DESCRIZIONE DELL’AREA

1. L’area denominata “Palestra Comunale” è sita in Arizzano, all’interno del plesso scolastico sito in Via Firenze 26. Essa è uno spazio polifunzionale utilizzabile per lo svolgimento di attività sportiva ed eventi ludico ricreativi. Sussiste la presenza di spogliatoi e docce.

ARTICOLO 19 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. L’utilizzo della Palestra è concesso esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive a seguito di presentazione di una richiesta formale, da presentare su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Arizzano www.comune.arizzano.vb.it, da inoltrare al protocollo dell’Ente.
2. L’uso della Palestra è soggetto al pagamento di una tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale. Alla stessa è attribuita la competenza per stabilire di volta in volta la possibilità con apposito provvedimento di concedere gratuitamente l’uso della struttura per determinate finalità di rilevanza pubblica.
3. Nel caso in cui, per la stessa data pervengano più richieste, si seguirà l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Le modalità e i termini di pagamento, come anche il ritiro delle chiavi, saranno comunicati dagli Uffici comunali competenti al momento della conferma dell’utilizzo.
5. Qualora il richiedente, rinunci all’utilizzo della Palestra Comunale, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Protocollo del Comune e comunque non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti la data prevista per l’utilizzo. L’eventuale ritardo di disdetta del locale rispetto al termine prima indicato, comporta la mancata restituzione della tariffa versata.
6. All’atto del ritiro delle chiavi sarà richiesto all’utilizzatore il deposito di una cauzione, dell’ammontare stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto, la quale sarà restituita al richiedente ad avvenuta restituzione della chiave, previa ispezione della Palestra Comunale.
7. La Palestra verrà consegnata all’utilizzatore pulita e in buono stato d’ordine. L’utilizzatore è tenuto a riconsegnarla nelle medesime condizioni, provvedendo alla pulizia al termine dell’attività.
8. Eventuali danni arrecati a strutture, arredi o attrezzature saranno addebitati al soggetto utilizzatore.
9. Le richieste di utilizzo della Palestra, per un periodo superiore ai tre giorni consecutivi o l’utilizzo stagionale, dovranno essere oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Comunale. In tali ipotesi l’Ente, Associazione, Società o Ditta, dovrà fornire polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventi, connessi con la propria attività, che si potrebbero verificare all’interno dei locali e delle relative pertinenze, o che potrebbero provocare danni a cose e/o persone, compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori dei locali in questione, nonché a soggetti terzi che avessero comunque a trovarsi.

ARTICOLO 20 – DIVIETI ED OBBLIGHI

1. Nella Palestra Comunale è fatto divieto di:
 - cucinare o riscaldare cibi;
 - utilizzare apparecchiature che possano provocare fumi, odori o rischi di incendio;

- produrre rumori o musica oltre gli orari consentiti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali;
 - spostare o danneggiare le attrezzature e arredi presenti nella palestra;
 - abbandonare rifiuti;
 - pernottare (previa apposita autorizzazione della Giunta Comunale).
2. L'utilizzatore dovrà provvedere autonomamente allo smaltimento dei propri rifiuti secondo le modalità previste dal servizio di raccolta comunale.

Capo V – Campo Sportivo Comunale

ARTICOLO 21 – DESCRIZIONE DELL’AREA

1. Il campo sportivo comunale, sito in Arizzano Via Campo Sportivo, è un’area recintata composta da un campo di calcio (di misure non regolamentari per l’attività a 11, utilizzabile per i campionati a 7), area spogliatoi e ricovero attrezzi, gradinate e impianto di illuminazione esterno.

ARTICOLO 22 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. Il campo sportivo è ordinariamente attribuito in utilizzo ad una società sportiva con stipula di concessione/comodato di durata pluriennale, secondo le procedure previste dall’Ordinamento. L’atto negoziale fra il comune e la società terza, disciplina l’eventualità di utilizzo anche da parte di terzi della struttura;
2. Nell’eventualità che il campo sportivo non sia assegnato ad una specifica società sportiva, il Comune può concedere l’utilizzo della struttura a seguito di presentazione di una richiesta formale, da presentare su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Arizzano, da inoltrare al protocollo dell’Ente. Le tariffe di utilizzo sono stabilite dalla Giunta, la quale ha competenza per stabilire di volta in volta la possibilità con apposito provvedimento di concedere gratuitamente l’uso della struttura per determinate finalità di rilevanza pubblica solo a condizione che l’Ente, Associazione, Società o Ditta abbia la sua attività nel Comune di Arizzano.
3. Per l’utilizzo della struttura di cui al comma 2, è previsto il deposito della cauzione dell’ammontare stabilito dalla Giunta Comunale.

Capo V – Area Multisport

ARTICOLO 23 – DESCRIZIONE DELL'AREA

1. L'area multisport è sita in Vignone, Viale Don Gaspari Uccelli ed è in comproprietà con il comune di Vignone. Su di essa insiste un campo da calcio (di misure non regolamentari per il calcio a 11) e un'area a verde.
2. Alla data di prima approvazione del presente regolamento su tale ambito è in previsione un importante intervento di riqualificazione che, nelle more del reperimento delle risorse economiche necessarie per l'intero progetto, prevede come primo lotto il rifacimento del campo da calcio.

ARTICOLO 24 – CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. L'area multisport, intesa come le sue porzioni suscettibili di svolgimento di attività motoria, è ordinariamente attribuita in utilizzo ad un soggetto terzo con progetto di riqualificazione/mantenimento e/o di sfruttamento economico, con stipula di concessione/comodato di durata pluriennale, secondo le procedure previste dall'Ordinamento. L'atto negoziale fra il comune e l'operatore economico, disciplina l'eventualità di utilizzo anche da parte di terzi della struttura;
2. Nell'eventualità che l'area oggetto del presente capo non sia assegnata ad una specifica società, il Comune può concederne l'uso a seguito di presentazione di una richiesta formale.
3. Le tariffe, l'importo della cauzione, la competenza decisionale nell'attribuzione all'uso gratuito dell'area e l'individuazione dell'Ente titolato a ricevere le richieste di utilizzo ed a gestirne il correlativo procedimento, sono elementi oggetto di accordo bilaterale fra il Comune di Arizzano ed il Comune di Vignone

ARTICOLO 25 – RISERVA DI UTILIZZO

1. Richiamato l'atto a repertorio 176 del Comune di Vignone, sino al 20/07/2032 l'uso dell'area multisport (come oggi esistente e come in futuro riqualificata) è concessa gratuitamente alla Parrocchia di San Martino:
 - a. nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alla 17.30;
 - b. dalla fine dell'anno scolastico sino a tutto il mese di luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30.
2. Qualora l'area non sia materialmente impegnata dalla Parrocchia, previ accordi in tal senso, sarà possibile utilizzarla per le finalità di cui all'art. 24.